



IL TITOLARE DELL'UFFICIO
DIRIGENTE
(Dott. Giuseppe GRAZIA)



REPVBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA



PROVINCIA DI UDINE



COMUNE DI OVARO



Unione Sportiva Ovaro

ASD

anno di fondazione 1970

via Caduti 2 maggio 199

ccp 13314331

varo



stella e discobolo di bronzo

33025 - OVAPRO

Reg. No. 33323

Statuto

PREMESSO

che esiste di fatto dal 1º luglio 1970 una associazione denominata **Unione Sportiva Ovaro** come risulta da:

- richiesta di affiliazione avanzata al Centro Sportivo Italiano di Udine datata 01 luglio 1970;
 - attestato di affiliazione al Centro Sportivo Italiano, Ente Nazionale di Promozione Sportiva, datato 5 luglio 1970 a firma del Presidente Provinciale Giovanni Cesca e controfirma del Presidente Nazionale Aldo Notario;
 - dichiarazione di avvenuta affiliazione al suddetto Ente, a firma del Presidente Provinciale Geom. Giovanni Cesca , datata 6 luglio 1970;

PRESO ATTO

che in data 16 maggio 1973 è stata data costituzione ufficiale con atto legale alla suddetta associazione **Unione Sportiva Ovaro** (rep. 21.781 - fasc. 7.132, notaio Oscar Ghiretti, Cividale del Friuli), registrato in Udine il 22 maggio 1973 al n° 4331 Atti Pubblici;

CONSIDERATO

che lo statuto dell'Unione Sportiva Ovaro è stato interessato a successive modifiche e integrazioni da parte dell'assemblea dei soci, in varie date, ai fini dell'iscrizione dell'associazione all'Albo Regionale del Volontariato per l'ottenimento della qualifica di ONLUS;

VISTO

- che all'Unione Sportiva Ovaro era stato attribuito dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Tolmezzo il n° di codice fiscale 84006660306 in data 8 maggio 1978;
 - che il 24 aprile 1991 il suddetto ufficio modificava il numero di codice fiscale in 93007080307;
 - che il 19 dicembre 1996 il suddetto ufficio modificava il numero di codice fiscale in 01974720300, ancora attualmente in uso

CONSIDERATO ALTRESI'

- che il Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Decreto n° 206 del 20 febbraio 1997 disponeva l'iscrizione dell'Unione Sportiva Ovaro al n° 268 del Registro delle Organizzazioni di Volontariato previsto dalla L. 12/95

VISTA

- la nota n° 24553/CULT/7VIP del 5 ottobre 2005 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Istruzione, Cultura Sport e Pace che, richiamata la vigente legislazione intende verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'Unione Sportiva Ovaro nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

riunita in seduta straordinaria il giorno 23 ottobre 2005 presso il Salone di Malga Arvenutis in Comune di Ovaro, a unanimità di voti

DELIBERA

di approvare il seguente testo coordinato dello statuto.

art. 1 - L'Unione Sportiva Ovaro fondata nel 1970, con sede in Ovaro (Udine), via Caduti 2 maggio, 199, è un'associazione di volontariato, operante nei settori sociale e culturale a esclusivi fini di solidarietà diretta ad arrecare benefici a persone in condizioni di svantaggio economico, fisico, psicologico, ambientale, familiare, culturale, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Nel **settore sociale** sono comprese l'assistenza alle categorie maggiormente svantaggiate, la promozione e la propaganda dello sport per tutti e di tutti gli sport, in particolare quelli definiti minori e di scarso impatto mediatico, la promozione al benessere psicofisico, la solidarietà sociale, l'aggregazione fra le persone, l'inserimento proficuo e a pieno titolo di tutti nella vita civile quotidiana.

Nel settore culturale sono comprese l'istruzione, la conservazione dei beni ambientali, l'educazione permanente, la promozione di eventi, la crescita di una coscienza multiculturale e multietnica.

L'associazione può operare in sinergia e collaborazione con associazioni similiari e aderire a Enti, Organismi che perseguono analoghe finalità. La delibera di adesione viene adottata annualmente dal Consiglio Direttivo.

In segno di continuità storica con il passato si conferma la denominazione di Unione Sportiva Ovaro con l'aggiunta di eventuali denominazioni richieste dalle leggi vigenti, quando ne ricorrono le condizioni giuridiche. In particolare potranno essere aggiunti gli acronimi ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica).

Vengono altresì confermati i colori sociali e il logo nella formulazione di cui all'allegato sub a)

art. 2 - L'associazione ha i seguenti requisiti fondamentali:

- non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta
- esclude qualsiasi dividendo di utili fra gli aderenti
- prevede l'utilizzo degli utili o degli avanzi di gestione ad esclusivo beneficio delle attività istituzionali
- non persegue finalità di tipo partitico, religioso o confessionale, razziale
- è fondata sulla libera, attiva e volontaria partecipazione dei suoi aderenti
- prevede e obbliga la democraticità della struttura associativa
- contempla la gratuità delle carica associative e delle prestazioni dei suoi aderenti
- ammette la libertà di accesso e di recesso definendo in forma motivata e dettagliata gli eventuali dinieghi all'accesso e alle esclusioni
- definisce gli obblighi degli aderenti, contemplando diritti e doveri
- contempla l'obbligatorietà della formazione dei bilanci annuali (di previsione e consuntivo) e la relativa modalità di approvazione da parte dell'assemblea
- prevede in caso di scioglimento la destinazione del proprio patrimonio ad associazione riconosciuta che persegue fini di pubblica utilità.

art. 3 - Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quota annuale associativa (nella misura determinata dal Consiglio Direttivo)
- contributi volontari e libere elargizioni
- contributi di enti pubblici
- erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti
- proventi da convenzioni
- proventi da manifestazioni ed eventi promossi in via marginale ed occasionale per esclusive finalità di autofinanziamento

art. 4 - L'Associazione osserva come base di gestione le norme contemplate dal codice civile e dall'ordinamento legislativo vigente in materie connesse alle attività perseguiti.

art. 5 - Sono soci tutti gli iscritti secondo le modalità fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Non possono essere in ogni caso attuate discriminazioni in ordine all'ammissione e al recesso riferite al censo sociale, alla razza, al sesso, all'appartenenza o meno a un credo religioso.

I soci hanno diritto di informazione e di controllo su tutti gli atti e le attività, nei limiti stabiliti dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti.

I soci maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

art. 6 - La vita dell'Associazione è regolata dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.

art. 7 - L'assemblea è composta da tutti i soci ed è convocata in via ordinaria dal presidente entro il 31 gennaio di ogni anno per:

- approvare le relazioni delle attività svolte nell'anno precedente e il relativo bilancio consuntivo nonché il programma delle attività da svolgere e il bilancio di previsione per l'anno in corso
- determina la composizione numerica dei componenti il Consiglio Direttivo
- delibera a maggioranza di voti lo scioglimento dell'Associazione

Nel quadriennio olimpico l'assemblea provvede alla elezione del Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria su determinazione del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci.

L'assemblea si ritiene valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, è valida con qualunque numero di soci presenti.

art. 8 - Il Consiglio Direttivo:

- è composto da un minimo di cinque soci maggiorenni. Tale numero può essere elevato per delibera assembleare in funzione delle esigenze dell'organizzazione
- cura la gestione ordinaria
- predispone ed approva annualmente i programmi delle attività, i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea per la ratifica obbligatoria
- nomina il segretario e l'amministratore (cariche che possono essere ricoperte dalla stessa persona)
- nomina i responsabili dei vari settori di attività e gli eventuali collaboratori;
- decide tutte le questioni inerenti l'associazione
- predispone, se ritenuto necessario, regolamenti specifici per il miglior funzionamento dell'Associazione.

Elegge al suo interno:

- Il Presidente
- da uno a tre vicepresidenti con pari facoltà di rappresentanza

Si riunisce:

- in via ordinaria almeno quattro volte all'anno
- in via straordinaria su convocazione del Presidente o della maggioranza dei suoi componenti

Tutte le prestazioni svolte a favore dell'Associazione e dei Soci sono svolte a titolo gratuito.

Il Consiglio dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico.

art. 9 - Il Presidente dirige l'Associazione ed è il legale rappresentante pro-tempore. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

art. 10 - I vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

art. 11 - Il Segretario cura la tenuta dei verbali e del registro dei soci. È responsabile del trattamento dei dati sensibili in possesso dell'associazione.

art. 12 - L'Amministratore provvede alla tenuta della contabilità e a tutti gli adempimenti di tipo fiscale e contributivo. Conserva i registri di inventario e svolge la funzione di economo.

art. 13 - Eventuali collaboratori nominati dal Consiglio Direttivo, a cui vengono attribuite responsabilità di settore, sono incaricati della gestione delle singole attività, stabilendo i relativi programmi e dandone conto al Consiglio Direttivo.

Partecipano, senza diritto di voto, alla riunioni del Consiglio Direttivo.

art. 14 - In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà assegnato ad altro ente del Comune di Ovaro che persegua finalità analoghe a quelle espresse dal presente Statuto.

COLORI SOCIALI

Sono adottati i seguenti colori sociali, variamente combinati:

- azzurro
 - rosso
 - bianco

I colori sociali dovranno comparire in tutti i materiali prodotti dall'associazione e in tutte le attrezzature di proprietà o in uso.

LOGO

Il soggetto originale, risalente al 1970 e ricavato da una pubblicazione ciclostilata, privo del nome dell'autore e di ogni riferimento conducente ad un eventuale diritto di proprietà, era così strutturato



Modificato nella sua forma attuale (tolto il pallone, ruotata l'immagine), il logo è stato poi arricchito con il colore e risulta così definito



Ovaro, 23 ottobre 2005